



# COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

---

## REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

### APPENDICE 1

Allegato alla delibera di Consiglio n. 9 del 28 marzo 2019

## INDICE:

### TUTELA DEL VERDE

Art. 1- Alberi e Siepi

Art. 2 – Norme sullo sfalcio dei terreni tenuti a prato

Art. 3 - Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

Art. 4 - Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi

### NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 5 - Norme generali

Art.6 - Pascolo sulla proprietà altrui

Art.7 - Conduzione del bestiame in transito

Art.8 - Recinzioni con filo spinato

Art.9 - Obblighi di condotta per i proprietari di cani.

Art. 10 - Passaggio e stazionamento di greggi in transumanza

### NORME DI PROCEDURA

Art. 11 - Norme di procedura

Art. 12 - Sanzioni pecuniarie

Art. 13 - Sanzioni accessorie

Art. 14 - Entrata in vigore

La presente appendice al Regolamento di Polizia Rurale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29 giugno 2000, si propone di integrare quella parte di Regolamento inerente, in particolare, il decoro urbano.

## TUTELA DEL VERDE

Il capo III del Regolamento, e in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 18 e gli art. 22 e 23, sono integrati come segue:

### **Art. 1** **Alberi e siepi**

E' fatto obbligo ai proprietari confinanti con strade e vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi e le alberature presenti in modo che non oltrepassino il confine e possano restringere lo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare, sulla via.

Salvo quanto indicato dalle norme del Codice della Strada e dal Codice Civile è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade, a distanza inferiore a:

- 1) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore ad un metro;
- 2) metri uno, misurato come sopra, per le siepi, tenute ad una altezza non maggiore di un metro dal terreno.

Le siepi e alberature di impianto precedente all'entrata in vigore del vigente Codice della Strada, dentro e fuori i centri abitati, dovranno comunque essere regolate in maniera tale da poter resistere anche alle mutate condizioni climatiche caratterizzate da fortissimi venti; devono, inoltre, non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità. Le piante d'alto fusto che per loro connotazione si rendano pericolose per la viabilità o interferiscono con le linee elettriche aeree, debbono essere tagliate. In corrispondenza di curve o intersezioni stradali, anche con passi o strade private, sono vietate le colture superiori a cm 80.

Fuori dai centri abitati, all'interno delle curve deve essere assicurata, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di piantagione o di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada in relazione all'ampiezza della curvatura.

Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, deve essere accantonato all'interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico-sanitari, o favorire il ricovero di animali e successivamente smaltito come da norme in vigore.

E' fatto comunque obbligo ai proprietari confinanti di mantenere le siepi e gli alberi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica. Nel caso in cui i proprietari confinanti non provvedano ad un regolare mantenimento o regimentazione delle siepi, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada o dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire il taglio coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario.

## **Art. 2**

### **Norme sullo sfalcio dei terreni tenuti a prato**

1. Ai proprietari dei terreni privati è fatto obbligo di eseguire, per motivi di igiene e decoro pubblico, almeno uno sfalcio annuale e tassativamente nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 31 agosto
2. L'obbligo di cui sopra prevede che i proprietari/comproprietari/affittuari/conduttori dei terreni catastalmente individuati e delimitati provvedano al taglio, alla manutenzione ed alla rimozione dell'erba su tutte le intere proprietà catastali.
3. Qualora gli interessati non rispettino le norme sopra citate, saranno puniti, oltre che attraverso una sanzione pecuniaria di € 50,00, anche con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi (sfalcio dei terreni).
4. I trasgressori dovranno effettuare il ripristino dello stato dei luoghi (sfalcio dei terreni) entro 15 giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento della violazione. Il termine per il ripristino dello stato dei luoghi (sfalcio dei terreni) è perentorio e permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo avverso il verbale.
5. In caso di ulteriore inottemperanza, decorsi i termini previsti dal comma 4, i trasgressori saranno soggetti ad un'ulteriore sanzione pecuniaria di € 50,00. L'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite ditte autorizzate, disporrà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando le spese relative a carico dei comproprietari e/o affittuari
6. Si precisa che, in applicazione della L. 689/81, viene considerato trasgressore ogni singolo comproprietario dei terreni non sfalcitati, quindi ad ognuno di questi soggetti viene applicata una sanzione individuale di € 50,00 (ad esempio, nel caso in cui 4 comproprietari dello stesso terreno non ottemperino all'ordinanza, verranno emesse 4 sanzioni amministrative pecuniarie dell'ammontare di € 50,00 ciascuna); per quel che riguarda invece il pagamento delle spese sostenute dal Comune di Lenola la spesa sarà ripartita tra i comproprietari.
11. Qualora non possano ottemperare all'obbligo perché impossibilitati per motivi di salute, età o altre giustificate ragioni, i proprietari devono comunicarlo all'Amministrazione Comunale, la quale, tramite specifica ditta autorizzata, provvederà all'esecuzione dello sfalcio in vece degli interessati, addebitando loro le spese sostenute.
12. I terreni assoggettati a pascolo, debbono essere ricondotti in termini di pulizia almeno al medesimo risultato di chi effettua lo sfalcio.

## **Art. 3**

### **Manifestazioni sportive a carattere temporaneo**

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali silvo-pastorali o altre strade individuate dal Codice della Strada devono essere preventivamente autorizzate. In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamentari, è soggetto a nulla-osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle attrezzature e dei manufatti (o di quanto altro) dei quali eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto.

E' fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, al termine della manifestazione, e comunque entro le 48 ore successive, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate a seguito delle operazioni condotte (di aiuole, prati, alberi, ganci, morsetti o altro). In caso di mancata rimozione entro il termine indicato al comma recedente, il Comune provvederà direttamente, con addebito dei costi e/o delle spese sostenute o dell'entità dei danni procurati, ai trasgressori.

**Art. 4**  
**Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi**

In riferimento alla Legge 950/1967 e alla Legge 353/2000 nonché alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, è vietato a chiunque accendere fuochi finalizzati ad effettuare il "barbecue" (o per altre attività relative alla cottura dei cibi) all'aperto nei boschi o ad una distanza minore di mt.100 dai medesimi, tranne nelle aree preposte e adibite a tale uso site nel territorio comunale.

In ogni caso dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a prevenire danni da incendi al territorio; il focolare, che dovrà essere fisicamente vincolato e circoscritto, va tenuto costantemente sorvegliato fino al suo completo spegnimento sotto la diretta responsabilità di chi lo ha acceso. L'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivante da verde pubblico o privato è possibile nei limiti di quanto previsto dagli articoli 256 bis e 182, comma VI bis, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.i. e delle leggi regionali vigenti in materia.

E' comunque assolutamente vietato accendere fuochi in qualsiasi luogo all'aperto nei periodi di prolungata siccità in cui vige l'ordinanza prefettizia di "MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI".

E' vietato bruciare ovunque all'aperto rifiuti, materiale plastico, pneumatici, vernici o altri materiali. E' altresì vietato bruciare all'aperto materiale riciclabile o altro materiale che sia possibile smaltire col servizio di raccolta differenziata, di rifiuti solidi urbani.

In caso di incendio, in ambito rurale ed urbano, i proprietari di case adiacenti al luogo dello stesso devono consentire l'uso di quanto occorre e permettere l'accesso in ogni zona agli addetti all'opera di spegnimento e di isolamento del fuoco.

**NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI**

Quanto segue ad integrazione degli articoli dal 54 al 82 del Regolamento:

**Art. 5**  
**Norme generali**

Per l'esercizio del pascolo, nei terreni ad esso destinati, debbono osservarsi le norme contenute dalle vigenti prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, le cui penalità sono quelle contemplate dalla legge 9.10.1967, n. 950.

**Art. 6**  
**Pascolo**

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno e comunque regolamentato dalle norme vigenti in materia di proprietà. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 e 925 del Codice Civile il pascolo abusivo senza custodia sui fondi comunali, demaniali o di proprietà privata e lungo le strade è regolato dagli articoli 96 e 97 della legge 24.11.1981, n. 689 che modifica gli artt. 636 e 639/bis del Codice Penale.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi vicini o molestia ai cittadini. L'accertamento del danneggiamento di beni di terzi da parte di bestiame al pascolo, in particolare di autoveicoli in sosta da parte di animali che risultano di fatto incustoditi sarà presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria di €. 150,00 oltre al risarcimento dei danni causati.

**Art. 7**

## Conduzione del bestiame in transito

I proprietari ed i conduttori di mandrie o greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di Polizia Veterinaria della Unità Locale Sanitaria competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia. In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Lenola deve essere munito della prescritta documentazione sanitaria attestante le vaccinazioni e l'immunità degli animali da malattie infettive.

### Art. 8

#### Recinzioni con filo spinato

Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa di filo spinato in tutto il territorio del Comune.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento i recinti di filo spinato già esistenti dovranno essere rimossi dai proprietari dei terreni sui quali insistono.

In alternativa è consentito l'utilizzo del recinto elettrico, in particolare per la contenzione degli animali al pascolo. Tale attività deve essere integrata con l'apposizione di adeguata segnalazione della presenza di corrente elettrica.

Per gli attraversamenti delle strade poderali e silvo-pastorali è fatto l'obbligo l'uso di stanghette mobili.

### Art. 9

#### Obblighi di condotta per i proprietari di cani.

##### 1. Raccolta deiezioni:

- ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, è fatto obbligo di provvedere prontamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti **i negozi e tutte le aree pubbliche in genere** della zona urbana e nelle strade del territorio comunale;
- in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.

##### 2. Detenzione strumenti idonei di pulizia:

- ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;
- quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei cestini appositi.

##### 3. Condotta dei cani:

- è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;
- è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;
- il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
- i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

##### 4. Esenzioni:

- sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

#### **Art. 10**

##### **Passaggio e stazionamento di mandrie e greggi in transumanza**

1. Lungo le strade comunali il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.
2. Il suddetto transito è consentito sulle strade comunali normalmente dalle ore 20.00 alle ore 8.00 lungo percorsi di volta in volta autorizzati; orari e percorsi diversi di transito potranno essere concessi dall'Amministrazione comunale previa presentazione di apposita motivata richiesta.
3. Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.
4. All'interno dei centri abitati, qualora le mandrie e/o le greggi imbrattino con le proprie deiezioni le strade comunali, il titolare del libretto di pascolo è tenuto alla pulizia immediata delle aree imbrattate; i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria di € 160,00 e con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
5. Quanto sopra anche in riferimento alle norme sanitarie e del Codice della Strada.

#### **NORME DI PROCEDURA**

##### **Art. 11**

##### **Norme di procedura**

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione di proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e della Legge 24.11.1981, n. 689

##### **Art. 12**

##### **Sanzioni pecuniarie**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale nonché dagli appartenenti agli altri organi di polizia.

Ai sensi del Capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, fatta salva in ogni caso l'applicazione di sanzioni amministrative o penali eventualmente previste dalle leggi vigenti in materia.

##### **Art. 13**

##### **Sanzioni accessorie**

Nel caso di inottemperanza degli obblighi previsti dagli articoli del presente regolamento (taglio, sfalcio o altri interventi), secondo il disposto di cui all'art. 21 ter della legge 24/1/1990, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire la prescrizione con addebito delle spese al trasgressore.

**Art. 14**  
**Entrata in vigore**

La presente appendice entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.